

TI_GERICHTE 72.2013.65 vom 22. Oktober 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-10-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2013.65_d20131022

FR: TI_GERICHTE 72.2013.65 du 22 octobre 2013

IT: TI_GERICHTE 72.2013.65 del 22 ottobre 2013

Regeste

Tentato omicidio intenzionale per avere stretto la vittima al collo con un braccio facendole perdere i sensi, strettola attorno al collo una cintura trascinandola e parecchie ore dopo, dopo essersi accorto del mancato decesso, stretto la vittima al collo. Trattamento ambulatoriale psichiatrico

Erwägungen

E. 1

la notte tra il 5 e 6 gennaio sono stati terzi, verosimilmente giovani ragazzi con cui la vittima intratteneva relazioni omosessuali a pagamento, evidenziando che potrebbe trattarsi di due giovanissimi che hanno ricevuto quantità di denaro molto più ingenti dell'imputato e che uno di essi è addirittura l'erede predesignato da ACPR 1 nel suo testamento. 11. Valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato 11.1. Indotta o spontanea, la confessione può essere ritrattata in ogni momento. Il giudice deve tuttavia, verificare, secondo il libero apprezzamento delle prove di cui all'art. 10 cpv.

E. 2

CPP, il valore della ritrattazione. Se essa non appare credibile, egli non deve tenerne conto (Piquerez, *Traité de procédure pénale suisse*, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 99, n.733, pag. 466-467, Verniory, *Commentaire romand, CPP, basilea 2011*, ad art.10,n.34,pag.70 e ad art.160,n.11,pag.744; RSJ96/2000,pag.40). Il giudice può, dunque fondare una condanna anche su una confessione ritrattata, nella misura in cui egli è convinto che essa è stata rilasciata senza costrizioni e nella misura in cui essa appare, in sé, credibile (Hauser/Schweri/Hartmann,*Schweizerisches Strafprozessrecht*, Basilea 2005,§ 54, n.4, pag.245), in particolare quando essa trova conferma in altre testimonianze o in altri riscontri oggettivi 8 cfr. in parte per analogia STF 1P.608/1999 del 25.09.2000 consid 8b) rispettivamente in altri indizi (rep 1982 pag. 171 consid.2, Verniory, op.cit. ad art. 160, n.11, pag.744).Una ritrattazione può essere ignorata nella misura in cui la valutazione di tutte le emergenze processuali non conduce a smentire le originarie ammissioni di colpevolezza. 11.2. Va prima di tutto precisato che le ammissioni di IM 1 non sono state costrette dagli inquirenti, ma sono spontanee. Va poi rilevato che il secondo episodio, così come raccontato agli inquirenti dall'imputato ha trovato piena conferma nei riscontro oggettivi agli atti. In particolare negli accertamenti medico-legali. IM 1 ha raccontato di avere strozzato la vittima con le mani fino a fargli "venire gli occhi bianchi e la lingua fuori" , circostanza, come ben spiegato dal medico legale nel verbale di delucidazione orale del referto autoptico, che è compatibile con una prima fase asfittica che precede di poco la fase letale. Anche i calci che IM 1 ha raccontato di avere inferto alla vittima solo nel secondo tentativo, come riferito dal medico legale, sono perfettamente compatibili con le fratture costali riscontrate nella vittima, lesioni che, sempre a dire dell'esperto, se fossero

stato date durante il primo tentativo, sarebbero senz'altro parse subito evidenti agli agenti intervenuti il giorno poiché avrebbero trovato ACPR 1 sofferente al punto di essere incapace di muoversi e di parlare (AI 184): " Sulle conseguenze medico legali, pag.5 In specie la verbalizzante mi chiede di precisare quanto riportato a pag. 5 da "Lesione al collo" sino a "perdita di coscienza dell'uomo". R. lo strangolamento avvenuto a mezzo di cintura o di altri strumenti non è stato mantenuto per un tempo sufficiente da determinare un'asfissia letale. Strumento (cintura) e modalità (strangolamento) sono idonei a determinare un'asfissia letale se mantenuti per un tempo superiore a 5 minuti e questo dipende dalle riserve individuali (capacità di apnea delle persone). Quando l'imputato riferisce che ACPR 1 girava gli occhi e faceva dei movimenti con la lingua sono compatibili con una prima fase asfittica che precede di poco la fase letale. Preciso che nell'asfissia ci sono alcune fasi leggermente variabili che sono la fase di sorpresa, fase di apnea, fase di agitazione, e la fase terminale che precede la morte asfittica. La circostanza che l'imputato riferiva di non sentire né polso e nemmeno respiro è correlata a una stimolazione di centri nervosi situati sul collo che provocano un rallentamento della frequenza cardiaca e della frequenza respiratoria fino a perdere conoscenza. In questo senso quello che dice IM 1 è coerente nel senso che la frequenza cardiaca e respiratoria diventano talmente rallentate da diventare difficilmente percepibili. In questo caso la perdita di conoscenza è stata provocata da due meccanismi. Stimolazione nervosa ed asfissia. A domanda dell'avv. DUF 1 rispondo che difficilmente le fratture costali a destra sarebbero potute essere fatte il 5 in quanto i poliziotti intervenuti lo avrebbero trovato sofferente al punto di essere incapace di muoversi e di parlare. A domanda dell'avv. DUF 1 rispondo che tali fratture neppure possono essersi aggravate tra il giorno 5 e il giorno 6, in quanto si tratta di molteplici fratture e per giunta scomposte". 11.3. A fronte di queste evidenze, la ritrattazione di IM 1 non è credibile. Egli non ha fornito alcuna spiegazione circa il motivo per cui si sarebbe addossato, per tutta l'inchiesta, la colpa di un secondo agito, ancor più grave del primo, andando a minare la propria posizione processuale. Se non fosse stato l'autore, vi è per altro il mistero su come abbia fatto IM 1 ad inventarsi una versione compatibile con i riscontri oggettivi in atti. Non da ultimo, nella logica delle cose, mal si concilia la resa dell'accusato la sera del 6 gennaio, a fronte di fatti avvenuti il 5, dopo i quali, risulta che egli in tutta serenità abbia ancora giocato a pallone e sia andato a ballare. Nemmeno la tesi della difesa è parsa insostenibile. Non vi è per altro alcun elemento in atti che la sostenga. Non trova neppure conferma nelle dichiarazioni di IM 1. Sarebbe illogico, e una forzatura leggere le carte processuali in altro modo, addossando la colpa a terzi innocenti. Detto ciò, a fronte delle ammissioni dell'accusato, corroborate dagli accertamenti medico-legali, posta l'inattendibilità della ritrattazione, l'infondatezza della tesi difensiva che non ha trovato nessun riscontro probatorio in atti, la Corte, senza dubbio alcuno, ha accertato che l'imputato ha tentato ripetutamente di uccidere ACPR 1 così come descritto al punto 1 dell'atto d'accusa. 12. In diritto Per l'art. 111 CP, si rende autore colpevole di omicidio chiunque intenzionalmente uccide una persona. L'art. 22 prevede che si rende colpevole di tentativo colui che, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato. In diritto è del tutto pacifico che i fatti così come accertati sono costitutivi dell'ascritto reato di tentato omicidio intenzionale ai sensi dell'art. 111 CP, commesso con dolo diretto, avendo l'imputato stesso dichiarato che voleva soffocare e uccidere ACPR 1, circostanza per altro nemmeno contestata dalla difesa. Si è trattato inoltre di tentativo ripetuto, particolarmente intenso nel secondo agito, posto che ha portato la vittima più vicino alla morte. Come ha rilevato il

medico legale, se non fossero intervenuti i sanitari entro il giorno successivo, ACPR 1 sarebbe deceduto per un'alterazione acuta della funzionalità renale. 13. I reati minori Le imputazioni di lesioni semplici (punto 2AA), ripetuto furto (punto 3 AA) e contravvenzione sugli stupefacenti (punto 4 AA), ammesse dall'imputato così come ascritte nell'atto d'accusa, sono state tutte integralmente confermate. 14. Imputabilità dell'autore L'imputabilità del prevenuto non è stata oggetto di contestazione. Giusta l'art. 19 cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. Se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena (art. 19 cpv. 2 CP). Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, secondo l'art. 20 CP, l'autorità istruttoria o il giudice devono ordinare una perizia. La perita, come già detto al consid 4, sia nel referto peritale che nel verbale di delucidazione (AI 173), ha ribadito che, al momento della prima aggressione l'accusato non è stato in grado di controllare correttamente i propri impulsi, aggredendo impulsivamente ACPR 1 siccome sentitosi provocato, spinto dalla rabbia. In questa prima aggressione egli ha perciò agito in situazione di lieve scemata imputabilità (p. 34), mentre che è stato pienamente capace di intendere in occasione del secondo episodio, dato che non c'è stato, in quel caso, un eccesso di rabbia o provocazione quale fattore scatenante (p. 4). 15. Commisurazione della pena 15.1. Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP, la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del previgente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). In quest'ambito, si inserisce l'eventuale responsabilità limitata dell'autore. In una sentenza dell'8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un'interpretazione puramente letterale del testo dell'art. 19 cpv. 2 CP (" il giudice attenua la pena ") - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso

diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell'autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). Ricordato come, secondo la precedente giurisprudenza (DTF 134 IV 132 consid 6.1), il giudice doveva determinare una pena base fondata sulla gravità oggettiva del comportamento e sulla colpa soggettiva (Tatkomponenten) e, poi, ridurla in funzione della diminuzione di responsabilità con apprezzamento di regola indipendente dei criteri legati all'autore (Täterkomponenten) e come, sempre secondo tale giurisprudenza, pur senza che fosse necessaria una riduzione lineare, dovesse esistere una correlazione fra la diminuzione della responsabilità accertata e i suoi effetti sulla pena (DTF 129 IV 22 consid 6.2; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2), il TF, tornando sui suoi passi, ha stabilito che la riduzione puramente matematica di una pena ipotetica è contraria al sistema, limita in modo inammissibile il potere di apprezzamento del giudice e conduce ad accordare un peso eccessivo alla diminuzione della capacità cognitiva o volitiva così come constatata dal perito (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). Precisato come la diminuzione della responsabilità non costituisca che un criterio attenuante fra i molti altri - per esempio, le circostanze attenuanti specifiche di cui all'art. 48 lett. a - c, le circostanze di cui agli art. 11 cpv. 4, 16 cpv. 1, 18 cpv. 1, 21, 23 cpv. 1 e 25 CP - e come altre circostanze (ad esempio, i motivi biasimevoli) possano invece aumentare la colpa e compensare così la diminuzione della capacità cognitiva o volitiva, il TF ha precisato che, al riguardo, il giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.6). Nella valutazione delle ripercussioni dell'accertata scemata imputabilità sulla colpa soggettiva del reo, il giudice, esercitando l'ampio potere di apprezzamento che la legge gli conferisce in materia, può applicare la scala abituale: una colpa oggettivamente molto grave può essere ridotta ad una colpa da grave a molto grave in ragione di una diminuzione leggera della responsabilità; rispettivamente, può essere ridotta ad una colpa da media a grave in ragione di una diminuzione media della responsabilità o, ancora, può essere ridotta ad una colpa da leggera a media in ragione di una diminuzione grave della responsabilità (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). A partire da questa valutazione approssimativa, il giudice deve poi prendere in considerazione gli altri fattori di commisurazione della pena. Tale modo di procedere permette di tener conto integralmente della diminuzione della responsabilità e, dunque, della colpa soggettivamente meno grave dell'imputato ma impedisce che a tale fattore venga attribuita un'importanza troppo grande, come invece accadeva in precedenza (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1;

STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205). Occorre, dunque, determinare la colpa di IM 1 in funzione delle circostanze legate al fatto commesso (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell'intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all'autore (Täterkomponenten ; DTF 136 IV 55 consid. 5.4). 15.2. Il prevenuto deve rispondere di tentato omicidio intenzionale ripetuto, di lesioni semplici, ripetuto furto e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, reati questi ultimi di poco conto nella valutazione globale della pena, ancorché l'imputazione di lesioni semplici è indicativa della personalità dell'autore. È la dimostrazione che egli, se è irritato, non è in grado di gestire la propria aggressività, giungendo anche a reagire in maniera fisica, come ben spiegato dal perito. Decisamente molto grave, è parso alla Corte l'agire dell'imputato. Egli, tentando ripetutamente di uccidere ACPR 1, ha dimostrato un particolare accanimento omicida. Si tratta di due agiti distinti che la Corte ha ponderato in concorso ai sensi dell'art. 49 CP. Nel primo caso, IM 1 ha aggredito con violenza ACPR 1, strangolandolo, prima con il braccio poi con una cintura, sino a crederlo morto. Va detto che la Corte, a fronte delle diverse dichiarazioni dell'imputato, non ha potuto accertare con sufficiente evidenza quale sia stato l'elemento scatenante che ha suscitato la rabbia dell'imputato; questioni di denaro, sesso, il fastidio della relazione. Fatto è che vi è stata una provocazione, alla quale l'imputato ha reagito, provocazione, come ha accertato il perito per la quale la Corte ha ritenuto una leggera scemata imputabilità. In questo caso, ciò che la Corte ha ritenuto deprecabile, è stato l'atteggiamento che l'accusato ha avuto dopo quanto fatto. Invece che provare sgomento per quanto da lui commesso, come se niente fosse se ne è andato a giocare a pallone e a una festa, dimostrando in tale modo un totale menefreghismo per la vita umana. Ritornato poi sul luogo del delitto il giorno dopo, e scoperto che ACPR 1 era ancora vivo, ha portato a termine quanto lasciato incompiuto, con una rinnovata e ancor più intensa volontà omicida. E in questo caso, l'accusato ha agito, senza nessuno scrupolo, spinto solo dal movente dell'eliminazione di ACPR 1. Qui, egli, perfettamente lucido, si è recato a casa di ACPR 1, l'ha sorpreso dormiente, l'ha preso a calci tanto da fratturargli il costato, poi l'ha strozzato con le mani per un tempo abbastanza lungo che si conta in minuti, senza mai desistere dal

suo agire, fino a che ACPR 1 “ aveva gli occhi bianchi e la lingua fuori” , ossia fino a quando l’ha creduto morto. La Corte ha giudicato quest’episodio, ancor più grave del primo, a fronte dell’agire premeditato, lucido e spietato dell’imputato. Solo l’intervento dei soccorsi ha evitato l’esito letale auspicato dall’autore. La Corte si è dunque chiesta quale possa essere la pena se l’imputato fosse stato pienamente responsabile e se si fosse consumato il reato, situandola per effetto del reiterato tentativo, per dolo diretto, con piena intenzionalità, tra i 19 e 20 anni. La Corte ha poi compresso la pena per tenere conto della scemata imputabilità in misura leggera solo in punto al primo episodio. Essa ha infine tenuto conto dei fattori legati all’autore. Ad attenuazione della pena ha considerato la giovane età di IM 1, il fatto che si è costituito, il suo vissuto particolarmente difficile, segnato dalla perdita del padre, dello zio, dal problema dell’immigrazione seguito a quello dell’integrazione. Anche se non va dimenticato che IM 1 ha deliberatamente scelto la via della nullafacenza, associata al consumo di stupefacenti, e per ovviare alla necessità di denaro, senza nessuna remora ha rubato alla vittima. Ma soprattutto si è volontariamente calato in un sordido sottobosco di omosessualità a pagamento, diventando a poco più di 16 anni, un prostituito di colui che poi è stato vittima dei suoi reati. Indubbiamente una vittima, ma anche un aguzzino, e la Corte ne ha tenuto conto in favore di IM 1, già oggetto di due precedenti condanne, che senza ritegno, per il proprio appagamento sessuale, ha sfruttato la miseria di un giovane ragazzo allo sbando. Ad aggravare la colpa, vanno considerati i precedenti penali, ancorché per lo più aspecifici, e l’assenza di pentimento. Al dibattimento l’accusato ha ritrattato le sue ammissioni, non si è quindi dissociato da quanto commesso, non ha compreso appieno la gravità del suo agito. Non ha manifestato alcun rincrescimento per i reati commessi. Di fronte a questo atteggiamento, fortemente negativo, la Corte, pur tenendo conto del principio di risocializzazione, specialmente a fronte della giovane età del prevenuto, non ha inteso fare un ulteriore sconto sulla pena. Tutto ciò considerato, tenuto altresì conto del carcere preventivo sofferto fino al dibattimento, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa dell’accusato, e meritevole di conferma, la pena detentiva di 9 anni proposta dalla pubblica accusa. 15.3. La Corte ha inoltre revocato la sospensione condizionale della pena detentiva di 10 giorni inflittagli il 22 maggio 2012 dal magistrato dei minorenni. 15.4. A fronte del pericolo di recidiva è pure confermata la misura del trattamento ambulatoriale. Per la Corte, una misura detentiva con trattamento ambulatoriale da effettuarsi in carcere è il giusto percorso per IM 1, perché, come ben spiegato dal perito, gli permette di lavorare, resta in un ambiente contenuto, regolamentato in quello che sono gli stimoli ed è una palestra relazionale per la gestione delle frustrazioni (AI 173). Di contro, non occorre spendere molte parole per concludere che la Corte ha respinto la richiesta postulata dalla difesa di un collocamento dell’imputato in un istituto per giovani adulti ai sensi dell’art. 61 CP. Per la Corte, richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale (6B-475/2009), non esistono le premesse per un collocamento dell’imputato. Egli è un personaggio pericoloso, sia per il genere di reati commessi, sia per la sua incapacità di contenere l’ira. Vi sono inoltre seri dubbi sulla sua reale volontà di emendamento, primo passo necessario per potere cambiare e migliorare, dato che in aula, ha negato le sue responsabilità. In queste circostanze, la pronuncia di una misura per giovani adulti è dunque esclusa. 16. È ordinato il dissequestro in favore degli aventi diritto degli oggetti sequestrati, indicati nell’atto d’accusa. 17. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato, ad eccezione delle spese per la difesa d’ufficio, che sono sostenute dallo Stato, con riserva dell’art. 135 cpv.4 CPP. Visti gli art. 12, 19, 22, 40, 46, 47, 49, 51, 61, 63, 69, 70, 111, 123, 139, CP; 19 LStup; 135, 422 e segg. CPP e 22

TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1. tentato omicidio, ripetuto per avere, a _____, in due distinte occasioni, il 5 e il 6 gennaio 2013 tentato intenzionalmente di uccidere ACPR 1 (_____); 1.2. lesioni semplici per avere, a _____, il 12 novembre 2012 intenzionalmente cagionato un danno al corpo di ACPR 2 colpendolo con un calcio; 1.3. furto ripetuto per avere, a _____, nel corso del 2012 fino al dicembre 2012 per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto in tre distinte occasioni dal borsellino di ACPR 1 denaro contante per un imprecisato importo, ma superiore a fr. 1000.-- 1.4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, in _____, nel periodo giugno 2011- 6 gennaio 2013 ripetutamente consumato un imprecisato quantitativo di marijuana. 2. Di conseguenza, avendo in parte agito in stato di scemata imputabilità e considerata la giovane età, IM 1 è condannato: 2.1. alla pena detentiva di 9 (nove) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e dei disborsi. 3. Si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 10 giorni inflittagli il 22 maggio 2012 dal Magistrato dei minorenni. 4. È ordinato il trattamento ambulatoriale di tipo psichiatrico, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena. 5. È ordinato il dissequestro in favore degli aventi diritto degli oggetti sequestrati, indicati nell'atto di accusa. 6. Le spese per la difesa d'ufficio dell'imputato e dell'accusatore privato ACPR 1 sono sostenute dallo Stato; resta riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione dei difensori sarà stabilita con decisione separata. 7. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Per la Corte delle assise criminali Il Presidente, i.a. il giudice a latere _____ La segretaria di Camera avv. Manuela Frequin-Taminelli Distinta spese: Tassa di giustizia _____ fr. 1'000.-- Inchiesta preliminare _____ fr. 18'078.65 Perizia _____ fr. 10'823.55 Traduzioni _____ fr. 675.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) _____ fr. 196.55 fr. 30'773.75 =====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.